

CONSULTA: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SULLA “MINI-PEREQUAZIONE”

AGGIORNAMENTI

E' stata pubblicata in G.U n. 49 del 6 dicembre u.s. la sentenza sulla perequazione n. 250/2017.

Non è favorevole ai pensionati anche se viene ribadito che la rivalutazione automatica è uno strumento tecnico necessario per salvaguardare le pensioni dall'erosione del loro potere d'acquisto a causa dell'inflazione, e per assicurare nel tempo il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti di quiescenza.

La Corte ribadisce, inoltre, che va salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale.

Tolto questo, o poco più, tutto il resto “rema contro ai pensionati”.

I giudici Costituzionali ritengono che il legislatore, con l'intenzione di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, con il decreto legge n. 65 del 2015 abbia operato “un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nella materia”, introducendo una disciplina della perequazione, per gli anni 2012-2013, diversa rispetto a quella dichiarata illegittima, apportando significative novità rispetto al precedente regime.

I giudici, inoltre, ritengono che il legislatore, con il DL 201 del 2011, aveva fatto un cattivo uso della discrezionalità a lui spettante poiché nel bilanciare l'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto dei propri trattamenti, con le esigenze finanziarie dello Stato, aveva irragionevolmente sacrificato l'interesse dei primi, in particolare dei titolari dei trattamenti previdenziali modesti, in nome di esigenze finanziarie non illustrate.

L'art. 1 comma 1 del D.L. n. 65 del 2015 ha introdotto quindi, per i Giudici, una nuova non irragionevole modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione compatibilmente con le risorse disponibili. Per la Corte, inoltre, la nuova disciplina non poteva che produrre effetti retroattivi purché circoscritti agli anni 2012 - 2013, cui faceva riferimento la disposizione annullata.

La Corte ritiene che il blocco della perequazione per due soli anni e il conseguente trascinarsi dello stesso agli anni successivi incidono su una limitata percentuale dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati titolari di trattamenti medio-alti.

Il riconoscimento della perequazione in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo complessivo dei trattamenti è stato ritenuto dai Giudici “parametrato sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza” e sulla base di ciò il legislatore ha destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi.

Per i giudici, inoltre, la mancanza di forme di recupero e l'effetto di cosiddetto "trascinamento" costituiscono, in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario, conseguenze delle misure di blocco della perequazione delle pensioni.

Sulla base di queste argomentazioni, i giudici della Corte statuiscono la non irragionevolezza del bilanciamento operato dai commi 25 e 25-bis tra l'interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato. I giudici, ritengono inoltre, che le esigenze finanziarie di cui ha tenuto conto il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità risultino con evidenza nella «Relazione tecnica» e nella «Verifica delle quantificazioni» relative al disegno di legge di conversione del decreto 65/2017.

La Corte, in conclusione, statuisce che nella costante interazione fra i principi costituzionali racchiusi negli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione, si devono rinvenire i limiti alle misure di contenimento della spesa che, in mutevoli contesti economici, hanno inciso sui trattamenti pensionistici. L'individuazione di un equilibrio fra i valori coinvolti determina la non irragionevolezza delle disposizioni censurate.

Queste sono le argomentazioni principali di cui alla sentenza n. 250 del 2017.

Al di là delle esigenze di bilancio che hanno mosso i Giudici alla pronuncia n. 250, gli stessi ci ricordano che deve essere rispettato il principio di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Indirettamente, ancora una volta, viene ribadito il principio in virtù del quale la pensione è sempre salario differito.